

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/360 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2015****recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), k), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di carni suine.
- (2) I prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione sono stati inferiori alla soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per più di 18 settimane consecutive e hanno un notevole impatto negativo sui margini nel settore suinicolo. Il persistere della difficile situazione del mercato compromette la stabilità finanziaria di molte aziende. Per ristabilire l'equilibrio del mercato e consentire la ripresa dei prezzi risulta necessario ritirare temporaneamente dal mercato le carni suine. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l'importo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato norme comuni per l'attuazione dei regimi di aiuti all'ammasso privato.
- (4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
- (5) Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso.
- (6) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (7) È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (8) L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno stabilire norme specifiche sulla frequenza delle notifiche con riguardo ai quantitativi richiesti nell'ambito del presente regolamento.
- (9) Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

